

STATUTO

**REBO SERVIZI -
COOPERATIVA SOCIALE
ENTE TERZO SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTANO LE VIA SOLETO 116

Numero REA: LE - 332214

Codice fiscale: 04969950759

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

della società cooperativa sociale denominata
"Rebo Servizi - Cooperativa Sociale Ente Terzo Settore"
con sede in Martano (LE)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art.1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:
"Rebo Servizi - Cooperativa Sociale Ente Terzo Settore".
Ai sensi del 2° comma dell'art.2519 c.c., alla cooperativa,
per quanto non previsto dalle norme del codice civile sulla
società cooperativa, trovano applicazione, in quanto compati-
bili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.2

La cooperativa ha sede nel Comune di Martano (LE), all'indi-
irizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il
registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo
amministrativo; spetta invece all'assemblea dei soci decidere
il trasferimento della sede in un comune diverso.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-
lo risultante dal libro soci.

Art.3

La durata della società cooperativa è fissata sino al trentu-
no dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà esse-
re prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.4

La società, senza finalità di lucro e nel rispetto delle
clausole di mutualità di cui all'art.26 del D.L.C.P.S. 14 di-
cembre 1947 n.1577 e nel rispetto dell'art.1 comma 1 lett.a)
della legge 8/11/1991 n.381 e del D.Lgs. 460/1997, si propone
di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-
verso la gestione dei servizi socio sanitari.

La società cooperativa, previo ottenimento di tutte le auto-
rizzazioni e le qualificazioni previste dalla Legge e secondo
le norme che le regolano, si propone l'esclusivo perseguimen-
to di finalità di solidarietà sociale attraverso la seguente
attività:

- assistenza socio - sanitaria.

L'attività di cui al presente oggetto sociale sarà svolta nel
rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di pro-
fessioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizi-
one in appositi albi o elenchi.

La Società potrà compiere, per il conseguimento dello scopo
sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobi-
liari ed immobiliari necessarie e strettamente connesse al
conseguimento dell'oggetto sociale, potrà pertanto assumere

interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti, aventi scopi affini od analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente e potrà nei limiti consentiti dalla legge, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali, anche a favore di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Inoltre, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie, previdenziali e di ogni altro genere, stabilite dalla legislazione vigente sia nazionale e sia comunitaria.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella sopra indicata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che di Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea; potrà aderire alle Associazioni Nazionali di categoria e alle relative Associazioni Regionali e/o Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad esso, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quella sopra elencata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa, in conformità con lo svolgimento delle attività economiche per le quali si è costituita, si prefigge altresì lo scopo di fornire ai propri soci opportunità ed occasioni di lavoro.

Per il conseguimento di tali scopi la cooperativa può istituire nel Comune di Martano (LE) ed in tutto il territorio Europeo filiali e succursali, dotandole delle strutture ne-

cessarie al raggiungimento delle finalità sociali o creare cooperative collaterali mediante scambio di partecipazioni ovvero consorziarsi o aderire ad altre cooperative od associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art.5

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al suddetto minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Nel rispetto delle norme previste dall'art.4 della legge 381/91, possono essere soci i cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano piena capacità di agire e che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, di attitudine e di specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai sensi dell'art.2 della legge 381/91 possono essere ammessi soci volontari, i quali saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

I soci devono accettare tutte le condizioni e patti quali previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche, le quali in nessun caso potranno essere soci volontari.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi siano direttamente interessati, imprese identiche o affini all'attività esercitata dalla cooperativa, salvo che non siano soci volontari ed abbiano ottenuto l'espressa autorizzazione dell'organo amministrativo all'atto dell'ammissione a socio.

I soci non impegnati in modo diretto nella produzione della cooperativa potranno esercitare attività lavorative con altre cooperative e prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese con attività identiche a quelle della cooperativa, previa autorizzazione scritta dell'organo ammini-

strativo.

Art.6

Colui che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale,
se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

i soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) la qualifica posseduta in relazione a requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) l'impegno a sottoscrivere una quota del valore nominale di almeno Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

e) l'impegno all'osservanza dello statuto sociale della cooperativa secondo le possibilità e capacità professionali possedute, nell'interesse sociale e mutualistico;

f) l'impegno all'osservanza delle disposizioni della cooperativa impartite in aderenza alla normativa dello stato o della regione emanate in relazione alla promozione, allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e finanziario del movimento cooperativo;

g) la riserva della facoltà di sottoscrivere quote di partecipazione emesse dalla cooperativa e finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art.5 della legge n.59/92.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, almeno il 50% dell'importo della quota, ed il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-

missione dei nuovi soci.

Art.7

Oltre alla figura di socio di cui all'art.5 dello statuto, è prevista anche la figura dei soci sovventori in relazione a quanto stabilito dall'art.4 della legge n.59/92 nel caso la cooperativa preveda la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, l'acquisizione in ogni forma di impianti produttivi e attrezzature utili alla realizzazione dello scopo sociale. E' previsto, altresì, l'istituto del finanziamento dei soci e di terzi, regolato a norma dell'art.5 della legge n.59/92.

TITOLO TERZO

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art.8

Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, spetta al socio:

- che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. all'organo amministrativo, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, comunicandone al socio nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento o di rigetto; in quest'ultimo caso, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in tribunale.

Il recesso accolto produce effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di lavoro con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso dalla cooperativa allorché:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto gli altri requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società e fomenti dissidi o disordini tra i soci o si rifiuti di eseguire le prestazioni lavorative accessorie;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata entro sessanta giorni con raccomandata a.r. al socio escluso, il quale, può proporre opposi-

zione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che dovrà essere eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.10

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art.11

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art.12

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.13

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e nel rispetto delle regole di una sana economia di gestione del sodalizio, del suo equilibrio finanziario, delle sue programmazioni strategiche ed operative di breve, medio e lungo periodo deliberate dagli organi sociali.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE

Art.14

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che non è determinato in un ammonta-

re prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo; la cooperativa, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art.2524 c.c.; l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dai soci su proposta dell'organo amministrativo;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote dei residui attivi;

c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo al momento dell'ammissione nella cooperativa;

d) dalle riserve straordinarie costituite anche dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale;

f) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri e formato anche da eventuali contributi dello stato ed altre forme ammesse dalla legge sulla cooperazione.

Art.15

Per l'attuazione dei programmi prefissati, la cooperativa può emettere quote nominative trasferibili quale conferimento dei soci sovventori di cui all'art.7.

Possono essere inoltre emesse quote di partecipazione cooperativa al portatore, disciplinate dall'articolo 5 della legge n.59/1992.

Art.16

Le quote dei soci sono nominative e personali.

Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato o in unica soluzione o con più rate nel seguente modo:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo.

Ciascun socio non può possedere quote per un importo superiore ai limiti previsti dall'art.3 della legge n.59/92 eccezion fatta per le deroghe previste dalla stessa legge negli articoli 5 (5° comma) e 7 (1° comma).

Per integrare l'ammontare delle spese di impianto dei complessi aziendali della cooperativa e fino al completo assorbimento delle passività verso terzi, la cooperativa, qualora non intenda ricorrere ai soci sovventori o al finanziamento dei soci o di terzi, potrà deliberare in sede di approvazione del bilancio che una somma, non superiore al 20% sia trattata sulla quota degli avanzi da ripartire a fine esercizio.

L'importo di tali versamenti sarà iscritto nei registri della cooperativa sotto la voce "quote finanziamento soci".

Le suddette quote sono vincolate a beneficio della cooperativa e quindi indisponibili per qualsiasi motivo da parte dei soci.

Sulle quote di finanziamento il socio avrà diritto di percepire annualmente interessi nella misura non superiore al 5% (cinque per cento).

Art.17

La quota non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di provvedimento negativo, il socio ha il diritto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sulla istanza si pronunzino i soci.

Art.18

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO SESTO

ORGANI SOCIALI

Art.19

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, il Revisore ove obbligatorio per legge.

Art.20

Hanno diritto di voto nella cooperativa coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso

superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art.21

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art.2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo può inoltre convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile per la gestione sociale.

L'organo amministrativo dovrà invece convocare l'assemblea qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Art.22

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'avviso deve essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nel suddetto avviso potranno essere indicati anche il giorno, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, che dovrà svolgersi almeno un giorno dopo quello stabilito per la prima.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e se l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.23

In prima convocazione l'assemblea, qualunque sia l'oggetto da trattare, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qua-

lunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art.24

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea, tenuto da un Segretario nominato dall'assemblea ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge.

Art.25

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.26

E' prevista l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa con i compiti deliberativi previsti dall'art.6 della legge n.59/92.

Art.27

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o da cinque membri, secondo quanto determinato dai soci all'atto della nomina.

I Consiglieri di Amministrazione devono essere soci cooperatori e durano in carica tre esercizi sociali e sono sempre rieleggibili.

Art.28

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente (ove non eletto dai soci all'atto della nomina) e può eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il

Presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della cooperativa sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art.29

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso potrà quindi, tra l'altro:

acquistare o vendere mobili, mobili registrati ed immobili; stipulare contratti di appalto e subappalto, assumere e licenziare dipendenti, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze, assumere obbligazioni passive anche ipotecarie e cambiarie, emettere, girare ed incassare assegni; stipulare contratti di qualsiasi natura anche nei confronti di pubbliche amministrazioni; assumere mutui e finanziamenti, prestare avalli e concedere fideiussioni e garanzie a favore di terzi, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni Ufficio Pubblico o Privato compresi quelli del Debito Pubblico e le Tesorerie dello Stato; fare depositi cauzionali o ritirarli, incassare somme e crediti, esigere pagamenti, riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da Enti Pubblici, sopra qualsiasi Cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato, rilasciare ricevute, quietanze, liberazioni e discarichi; nominare Direttori e Procuratori anche ad negotia, ma esclusivamente per determinati atti o categorie di atti, determinare i poteri degli stessi.

Art.30

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art.31

Agli amministratori spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio il quale è gratuito.

Art.32

E' facoltà dell'assemblea nominare, alternativamente o contestualmente, un Collegio Sindacale o un revisore dei conti anche in forma di società di revisione.

Art.33

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Quando al Collegio non sono attribuiti poteri di controllo contabile, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

In assenza di nomina di un revisore o società di revisione, al Collegio Sindacale spetta altresì il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.34

Il controllo contabile può essere affidato a un revisore o a una società di revisione, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la Cooperativa abbia optato per la nomina del revisore o di società di revisione, e non del Collegio Sindacale, al revisore o alla società di revisione sono attribuiti gli stessi poteri del Collegio Sindacale.

TITOLO SETTIMO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.35

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Art.36

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati dall'assemblea:

- a) una quota degli utili netti annuali, non inferiore al 3%, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 della legge n.59/92;
- b) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario;
- c) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva straordinario;
- d) ai soci sovventori, ai terzi finanziatori ed ai sottoscrit-

tori di quote di risparmio può essere riconosciuta una remunerazione ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 59/92;

e) l'eventuale rimanenza sarà destinata a scopi mutualistici.

L'assemblea dei soci, in deroga al disposto delle lettere c), d) ed e) del presente articolo, può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluto ai fondi di riserva ordinaria e straordinaria e, se lo ritiene opportuno, destinare una quota degli utili, ai sensi dell'art.7 della legge 59/92, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci.

Art.37

Vige per la cooperativa l'espresso divieto:

a) di distribuire i dividendi;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.38

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi da parte dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici che verranno costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.39

In qualsiasi caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze stabilite dall'art.23, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento della cooperativa, le "quote di partecipazione cooperativa" avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.40

In caso di controversie, deciderà il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Art.41

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative.

16 di 16